

REPUBLICCA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario	DE MUSIS	- Presidente -
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	- Consigliere -
Dott. Donato	PLENTEDA	- Rel. Consigliere -
Dott. Maria Cristina	GIANCOLA	- Consigliere -
Dott. Carlo	DE CHIARA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE S.P.A., in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE
GIGLI, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato AGOSTINO RIGOLI, giusta procura a margine
del ricorso;

- ricorrente -

contro

13672/06

ORIGINALE

Oggetto

ripartizione dell'attivo
fallimentare, spese di massa e
incidenza sulla quota di pertinenza
del creditore ipotecario

R.G.N. 13580/02

Cron. 13672

Rep. 2815

Ud.15/03/06



- controricorrenti -

contro

I.N.P.S., in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,
presso l'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO
FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in calce al
ricorso notificato;

- resistente -

contro

FALLIMENTO GARNIGA S.P.A., GARNIGA S.P.A.

MAURO MARCO



- intimati -

avverso il decreto del Tribunale di ROVERETO,
depositato il 05/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2006 dal Consigliere Dott. Donato
PLENTEDA;

udito per il ricorrente, l'Avvocato che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per il
resistente, l'avvocato che ha chiesto il
rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per
l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con decreto 9.10.1998 il giudice delegato del fal-
limento della società Garniga s.p.a. approvò il piano
di riparto parziale in cui era stato collocato, come
spesa generale della procedura, l'esborso per
l'acquisto da parte del fallimento di macchinari, che
la fallita aveva detenuto in collocazione finanziaria
ed aveva poi restituito.

Il Mediocreto Trentino Alto Adige propose reclamo
ex art. 26 l.f., nella qualità di creditore ipotecario,
contestando la qualificazione di tale esborso e chie-



dendo che il suo credito non fosse onerato della quota di incidenza di quella spesa.

Il Tribunale di Rovereto osservò che il debito di massa per i macchinari predetti era modesto, in quanto il realizzo aveva quasi integralmente coperto il prezzo di acquisto; che non fosse ragionevole che il primo giovasse ai creditori con privilegio mobiliare e il secondo gravasse per il 50% sui creditori con privilegio immobiliare; che il curatore non aveva fornito elementi per giustificare la imputabilità alla amministrazione, alla gestione ovvero all'incremento di valore degli immobili aziendali la differenza tra esborso e realizzo e per tali ragioni accolse il reclamo e dispose che non gravassero le spese di cui si tratta sul diritto del reclamante.

Proposero ricorsi per cassazione separati il curatore del fallimento e numerosi creditori, cui resistette il Mediocredito.

Questa Corte con sentenza 26.9.2000 n. 12720 ha dichiarato inammissibile il ricorso del curatore, non essendo egli legittimato per difetto di interesse; accolto quello dei creditori e rinviato al Tribunale di Rovereto, atteso che al procedimento camerale introdotto dal reclamo essi non avevano partecipato, non avendone avuto notizia, ed avendovi invece interesse, in quanto



creditori con privilegio generale sui mobili, cui l'art. 2776 c.c. assicura anche la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili.

Il tribunale, con decreto 5.3.2002 ha respinto il reclamo considerando che il Mediocredito aveva dall'operazione di riacquisto dei beni tratto utilità, tenuto conto che anteriormente ad essa i tentativi di vendita dell'immobile ipotecato erano rimasti infruttuosi e che l'interesse dei potenziali acquirenti era rivolto al compendio aziendale nel suo complesso, di cui i macchinari costituivano l'elemento più rilevante, anche per i, fatto che solo se avessero potuto disporre di una azienda operativa, con l'assunzione degli ex dipendenti della fallita, avrebbero potuto beneficiare di sgravi contributivi e fruire di pubblici finanziamenti.

Propone ricorso per cassazione con un motivo il Mediocredito Trentino; hanno resistito con controricorso Franceschini Loris, Andreoli Valerio, Candioli Enrico, Bettini Renato, Mattiello Sergio, Osanich Riccardo, Bennetti Giampiero, Rech Alessio, Rech Mauro, Balter Claudio, Dalrì Silvia, Cogneto Giuseppe, Marzadro Giorgio, Fasanelli Andrea Maria, Russo Irene Erminia, Bortolotti Giorgio, Marzadro Dario, Zuecch Roberto, Cazzanelli Mario, Lonardoni Giulio, Stoffella Claudio, Rizzi Bruno, De Michei Giorgio, Manica Silvano, Francesconi Mauri-



zio, Osanich Andrea, Poli Mauro, Tezzele Orlando, Galvagni Andrea, Andreolli Daniele, Zanni Loris, Mosna Lorenzo.

Non hanno svolto difese l'Inps, il fallimento della soc. Garniga s.p.a., Risoffi Carmelo., Tavernini Paolo, Secchi Roberto, Scrinzi Paolo, Udis Gerola, Garniga Barbara, Boratti Remo, Carpita Marco, Raffaelli Arnaldo, Vettor Tiziano, Rosà Giuseppe, Gazzini Tiziano e Lusini Paolo.

Questa Corte con ordinanza resa all'udienza del 20.4.2005 ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di Garniga Barbara, Boratti Remo, Carpita Marco, Raffaelli Arnaldo, Vettor Tiziano, Rosà Giuseppe, Gazzini Tiziano, Lusini Paolo, che mancando di costituirsi non avevano sanato il vizio della notificazione eseguita con la consegna di unica copia al difensore nel precedente grado; e nei confronti di Tavernini Paolo, Secchi Roberto, Scrinzi Paolo e Udis Gerla, ai quali la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita personalmente non essendo essi costituiti nel giudizio di rinvio. Nessuno di essi ha compiuto attività difensiva anche dopo tale incombente.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo, articolato su cinque punti, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applica-



zione degli artt.:

- 54, 111 c. 1° nn. 1 e 2 l.f., relativi ai criteri di ripartizione del realizzo fallimentare e ai diritti dei creditori privilegiati;

- 2770 e 2777 c.c., relativi alle spese di giustizia e ai diritti dei creditori ipotecari;

- 115 e 116 c.p.c. sulla disponibilità e valutazione delle prove;

- 112 c.p.c., sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme sul giudicato interno; nonché vizi di motivazione.

Premesso che il prezzo complessivo di L.4.580.000.000, ricavato dalla vendita dell'intero compendio, era stato imputato dal curatore, quanto a L.2.717.772.000 a realizzo immobiliare e quanto a L.1.182.228.000 a ricavato della vendita di azienda considerata come bene mobile; mentre il residuo era costituito dalla vendita di due "Centri Lavoro Mandelli", era poi accaduto che l'onere del riacquisto di tali "Centri lavoro" fosse stato contraddittoriamente inserito tra le spese della procedura, così facendolo incidere anche sugli immobili - mentre avrebbero dovuto essere circoscritte alle spese di amministrazione e liquidazione della massa mobiliare - afferma che l'assunto secondo cui la vendita dell'intero complesso



aziendale avesse giovato alla massa immobiliare costituisce un mero apprezzamento teorico privo di riscontro, posto che ad esso ricorrente era stata attribuita in sede di riparto parziale solo il realizzo dell'immobile, con conseguente vizio di contraddittorietà della motivazione a riguardo.

Nega il Mediocredito che il costo di cui si tratta possa imputarsi ad atti conservativi o a spese di giustizia ex artt. 2770 e 2777 c.c. e contesta l'assunto che il riacquisto sia stato funzionale alla vendita all'asta del complesso aziendale, dal momento che era stato considerato realizzo aziendale ed imputato alla massa mobiliare, così ritenendo evidentemente gli immobili esclusi dal beneficio derivante dalla vendita del compendio in unico contesto.

Infine addebita il ricorrente al giudice del merito di avere pronunciato extra petita, dal momento che il reclamo non aveva posto in discussione la imputazione del ricavato della vendita dei "Centri Mandelli" alla sottomassa mobiliare, sicché non era dato al giudice argomentare in ordine alla utilità dell'acquisto dei macchinari anche per la massa immobiliare.

Va preliminarmente rilevato che Fasanelli Andrea, che è tra i controricorrenti, già dipendenti della fallita soc. Garniga, non risulta intimato con il ri-



corso introduttivo del presente giudizio; il suo controricorso è pertanto inammissibile.

Infondato è invece il ricorso.

L'unica censura, articolata sulla denuncia di plurime violazioni di norme generali, sostanziali e processuali, oltrechè della legge fallimentare, e sulla enunciazione del vizio di motivazione per contraddittorietà - sotto quest'ultimo aspetto inammissibile per essere stata dedotta con il rimedio dell'art. 111 cost., avverso un provvedimento che in punto si appalesa, come si vedrà, assistito da motivazione - finisce in realtà per incentrarsi sulla presunta violazione delle norme che regolano il concorso tra creditori privilegiati, in forza di cause diverse di prelazione, di cui agli artt. 1770 e 2777c.c..

Lamenta infatti il ricorrente che, pur essendo stato il ricavato della vendita dei "Centri Mandelli" acquisito alla massa mobiliare, l'onere del loro acquisto era stato inserito tra le spese della procedura, sì da farlo gravare anche sul realizzo immobiliare, senza alcuna utilità ai fini della liquidazione dei cespiti gravati da ipoteca; e contesta il vizio di ultrapetizione, per il fatto che il tribunale abbia argomentato sulle utilità di quell'acquisto anche per la massa immobiliare " senza rilevare che non era oggetto del re-

114



clamo la imputazione del ricavato della vendita dei Centri Mandelli a beneficio della sola sottomassa dei beni mobili, fatto che precluse al giudice del reclamo un diverso apprezzamento sulla funzionalità dell'operazione che gli stessi organi fallimentari hanno ritenuto essere a beneficio della sola sottomassa mobiliare".

A riguardo il tribunale ha rilevato che i tentativi di vendita separata dell'immobile erano risultati infruttuosi, perché l'interessamento di tutti i potenziali acquirenti era rivolto al compendio aziendale nel suo complesso, di cui i macchinari costituivano "il fulcro". E ciò in considerazione di una serie di vantaggi, di ordine contributivo previdenziale e finanziario, avendo detti operatori manifestato l'intendimento di proseguire l'attività dell'impresa fallita con gli stessi dipendenti, per cui opportuna è stata giudicata la scelta gestionale di ricostituire l'azienda, nella prospettiva della liquidazione di tutti i beni acquisiti all'attivo, compreso l'immobile rimasto sino a quel momento invenduto.

E tale previsione si era poi realizzata, sicché, ha concluso il tribunale, " l'utile conseguito dal Medio-credito attraverso il riacquisto dei due macchinari è consistito proprio nella ricostituzione di una entità

M



organica capace di vita economica propria, di cui l'immobile era solo una componente complementare agli altri beni aziendali"; con l'effetto che si era realizzato il miglior ricavo possibile, dal quale il reclamante aveva ottenuto un indiscusso vantaggio, giustificativo della assunzione, in proporzione, degli oneri derivati dall'operazione, in termini di prededuzione da far gravare anche sull'attivo immobiliare.

A fronte di tali ragioni, è inconferente l'assunto che il ricavato della vendita dei "Centri Mandelli" sia stato imputato alla sottomassa mobiliare e di esso si siano avvantaggiati i creditori con privilegio mobiliare.

In discussione è, infatti, se il costo di cui si tratta possa gravare sulla massa attiva immobiliare, posto che da quella mobiliare pacificamente risultano essere state dedotte. E a tale riguardo criterio identificativo di siffatte spese, ai fini della loro collocazione nell'area dell'art. 111 n. 1 l.f. , non può che essere quello della utilità generalizzata dell'attività compiuta dalla procedura, in favore della intera massa passiva concorsuale, sì da assumere il carattere della prededuzione piena ed assoluta - come ad es. il compenso del curatore - ovvero della utilità specifica di circoscritte categorie di creditori, sulle quali

117



quell'onere deve riflettersi, ipotesi questa che pure rifluisce nell'area delle prededuzioni, limitata ai soli soggetti che di tale attività beneficiano e dunque riferita ai beni destinati al loro esclusivo soddisfacimento.

La ripartibilità, dunque, del costo in questione tra creditori con privilegio generale mobiliare e creditore ipotecario non può essere giuridicamente contestata, avendo esso giovato al miglior realizzo dei beni mobili e dell'immobile, come il tribunale ha accertato con valutazione di merito insuscettibile di sindacato di legittimità, atteso che l'operazione ha impedito abbattimenti del prezzo di realizzo finendo così per incrementare quello che era lecito ipotizzare, alla luce dei pregressi esperimenti di liquidazione.

Nessuna delle violazioni di legge denunciate è pertanto configurabile e meno che mai quelle di violazione del giudicato interno e dell'art. 112 c.p.c. in ordine alle quali non è dato comprendere quale controversia e tra chi sia insorta e quale decisione di essa risolutiva sia stata resa, al punto da assumere la portata del giudicato; e in che modo sia stato disatteso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato.

L'assunto, infatti, che non fosse stata oggetto di reclamo "la imputazione del ricavato della vendita dei



Centri Mandelli a beneficio della sola sottomassa dei beni mobili" e sia per tale verso rimasto precluso " al giudice del reclamo un diverso apprezzamento sulla funzionalità dell'operazione che gli stessi organi fallimentari hanno ritenuto essere a beneficio della sola sottomassa mobiliare" perpetua l'equivoco, da un lato, di ritenere la circostanza della attribuzione a tale massa del ricavato della vendita - che per essere derivato dalla liquidazione di beni mobili non poteva avere altra sorte - decisiva anche della distribuzione dei costi del loro acquisto, e dall'altro di desumere da essa una preclusione nel momento della ripartizione degli oneri, regolata invece dal principio di inerenza alle utilità corrispettive che avevano determinato gli organi della procedura alla distribuzione secondo criteri, peraltro ineccepiti, di proporzionalità.

Quanto poi al vizio di ultrapetizione, il fatto che ad essere stata oggetto del reclamo sia stata proprio la imputazione dei costi anche all'attivo immobiliare e che quella imputazione il tribunale abbia confermato, per le ragioni ampiamente illustrate, in stretta correlazione con quanto dedotto dal reclamante, priva di qualunque sostegno la doglianza.

le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della pluralità dei controricorrenti, in Eu-



ro 7.600, di cui 100 per esborsi e 7.500 per onorari,
oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il controricorso di
Fasanelli Andrea Maria; rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente alle spese processuali in favore dei con-
troricorrenti - ad eccezione del Fasanelli - in E.
7.600, di cui 100 per esborsi e 7.500 per onorari, ol-
tre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma 15.3.2006

Il Consigliere estensore

Donato Plenteda

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Il Presidente

Rosario De Musis

Depositato in Cancelleria

il 13 GIU 2006

IL CANCELLIERE